

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1160 DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2023

relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

*[notificata con il numero C(2023) 3632]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 maggio 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE».
- (2) Tale richiesta fa seguito alla richiesta di registrare un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'UE», presentata alla Commissione il 14 febbraio 2023.
- (3) Con lettera dell'8 marzo 2023 (C (2023)1602 final), a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui, per quanto riguarda la richiesta di registrazione presentata il 14 febbraio 2023, erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia, la Commissione ha anche spiegato che l'iniziativa non rispondeva al requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788, poiché l'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sul quale gli organizzatori avevano basato l'iniziativa, non poteva costituire la base giuridica dell'atto giuridico proposto dall'iniziativa, essendo tale disposizione limitata alle materie con implicazioni transnazionali. Nemmeno l'articolo 82 TFUE avrebbe potuto costituire la base giuridica dell'atto giuridico proposto poiché l'obiettivo dell'iniziativa non rientrava manifestamente nell'ambito di applicazione dei quattro settori di cui all'articolo 82, paragrafo 1, lettere da a) a d), TFUE. Inoltre, l'iniziativa non rientrava in nessuno dei tre settori di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettere da a) a c), TFUE, né riguardava un altro «aspetto specifico della procedura penale» di cui all'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE. La Commissione ha inoltre informato gli organizzatori che l'articolo 65 TFUE, cui fa riferimento l'iniziativa, non è pertinente in questo contesto e che gli articoli 20 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non conferiscono alla Commissione la competenza a proporre un atto giuridico. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha pertanto informato gli organizzatori della possibilità di modificare l'iniziativa per tener conto della sua valutazione, oppure di mantenere o ritirare l'iniziativa iniziale conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del richiamato regolamento.
- (4) Il 4 maggio 2023 il gruppo di organizzatori ha ripresentato l'iniziativa.

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

